

C I T T A ' D I M O L F E T T A

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 272

del 25.10.2010

O G G E T T O

Concessione in locazione porzione di suolo di proprietà comunale in favore della VODAFONE OMNITEL N.V. . Approvazione schema di contratto.

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di ottobre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che in adiacenza del Comparto n.16 di P.R.G.C. e, precisamente, su alcuni immobili di proprietà della Sig.ra De Cesare Cesarea, concessi in locazione alla VODAFONE OMNITEL N.V., è installata un'antenna della stessa Società;
- A seguito di formale disdetta con la VODAFONE OMNITEL N.V., da parte della Sig.ra De Cesare Cesarea, per cessati termini di locazione, con ordinanza del Settore Territorio n.61974 del 3/11/09 fu ordinato alla citata Società l'immediata rimozione dell'antenna;
- A seguito di incontri con funzionari della VODAFONE OMNITEL N.V. , con nota dirigenziale del 15/1/10, protocollata al n.2747, è stato comunicato di aver individuato una possibile postazione per l'antenna di che trattasi, su suolo comunale posto nei pressi dell'attuale allocazione;
- Letta la nota pervenuta in data 8/2/10, al n.7857, con la quale la VODAFONE OMNITEL N.V. ha comunicato di aderire all'invito rivolto con la citata nota n.2747/10, proponendo un canone annuo di locazione pari ad € 6.000,00;
- Visto il parere di congruità, apposto in calce alla predetta nota n.2747/10 dal Dirigente del Settore Territorio, circa l'importo che la Società di che trattasi dovrà corrispondere annualmente;
- Ritenuto che si possa concedere in locazione per anni 9 tale immobile, secondo quanto riportato nello schema di contratto allegato alla presente;
- Acquisiti, ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/00, i pareri congiunti dei Dirigenti del Settore Territorio e Patrimonio per la regolarità tecnica e del Settore Finanziario per la regolarità contabile;
- Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

1. Concedere in locazione, per la durata di nove anni ed il canone annuo di € 6.000,00 (seimila), alla Società VODAFONE OMNITEL N.V. la porzione di immobile di proprietà comunale individuato catastalmente al fg.n.54 p.la 1274, meglio individuato nella planimetria allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, approvare il relativo schema di contratto anch'esso allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
2. Autorizzare l'Ing.Rocco Altomare, Dirigente del Settore Territorio, a sottoscrivere il contratto di locazione, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.
3. Nominare Responsabile del Procedimento l'Ing.Rocco Altomare.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO

COMUNE di MOLFETTA

Provincia di B A R I

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI SUOLO PROPRIETA'
COMUNALE NEI PRESSI DI VIA CAV. VITTORIO VENETO (comparto n.17),
PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA
MOBILE DELLA VODAFONE OMNITEL N.V. (cod. sito 4-BA-0419/1142-B
Molfetta Zona Poggio reale).**

TRA

- 1) Il Sig. ALTOMARE Rocco nato a Molfetta (BA) il .../.../.... Codice Fiscaleed ivi domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, munito dei necessari poteri in rappresentanza del **COMUNE di MOLFETTA** con sede in Via G. Carnicella s.n, Codice Fiscale n° 00180306720,. (nel seguito “**Locatore**”) - da una parte -

E

- 2) la **VODAFONE OMNITEL N.V.**, società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell’Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), capitale sociale versato € 2.305.099.887,30 i.v. (duemiliarditrecentocinquemiloni zeronovantanoveottocentottantasette/30), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, rappresentata per il presente atto dal Sig....., in qualità di Procuratore Speciale della Vodafone Omnitel N.V., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio in data, repertorio n., (nel seguito “**Conduttrice**”) - dall’altra parte -

nel seguito “le Parti” quando indicate congiuntamente ;
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
nel seguito “le Parti” quando indicate congiuntamente;

PREMESSO CHE:

la Giunta Comunale di **MOLFETTA** con proprio atto n° xxx del gg/mm/aaaa ha deliberato di concedere in locazione alla Vodafone Omnitel N.V. una porzione di terreno di proprietà comunale e precisamente uno spazio interno al suolo individuato al catasto Terreni al foglio **54** part. la **1274** di proprietà comunale.

Tanto premesso le Parti stipulano e convengono quanto segue:

Art.1 - DOCUMENTI INTEGRATIVI

Le premesse e i documenti contrassegnati con le lettere A, B, C costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito “il contratto”).

Art.2 - OGGETTO

Il Locatore concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, porzione di suolo per mq. **49,00**. (mt.7,00*7,00 circa); posta a lato della particella n. **701** sito nel Comune di Molfetta in località **Poggio reale (Comparto Edilizio di PRGC n. 17)**. via Cavalieri di Vittorio Veneto sn., in catasto distinto al foglio 54 particella 1274 in parte meglio identifica nella planimetria contrassegnata con la lettera “**A**” , che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le parti medesime.

Il Locatore concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera B, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Conduttrice al Locatore in fase di realizzazione dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Conduttrice ed il Locatore eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

Il Locatore dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

Il Locatore dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Conduttrice.

La Conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

Il Locatore dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 5.

Art.3 - DURATA – DECORRENZA - RECESSO

Il contratto avrà la durata di **9 (nove) anni**.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per 9 (nove) anni, e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto di locazione avrà decorrenza convenzionale dalla data indicata nella comunicazione, inviata con lettera raccomandata A/R dalla Conduttrice al Locatore; tale comunicazione informerà il Locatore sul verificarsi dei presupposti necessari ai fini dell'uso previsto dalla Conduttrice per dare esecuzione al contratto. Da tale data indicata decorrerà l'obbligo di pagamento integrale dei canoni di cui al successivo Art.04.

Qualora entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione il presente contratto non abbia avuto decorrenza, stante il mancato verificarsi di alcuno dei presupposti o per converso il verificarsi di circostanze impeditive per la realizzazione dell'impianto e cioè:

- a) il mancato rilascio da Parte delle autorità competenti di permessi, autorizzazioni e nulla osta;
- b) a causa di dinieghi ostativi alla formazione del silenzio assenso o di altri provvedimenti ostativi della Pubblica Amministrazione;
- c) a causa di sostanziale modifica nei titoli abilitativi di alcuno degli altri impianti limitrofi all'impianto previsto e che concorra a realizzare la fornitura del "servizio radio" nell'area complessivamente servita dagli stessi;

il contratto si estinguerebbe automaticamente senza che le Parti abbiano nulla a pretendere l'una dall'altra.

Nel corso della decorrenza del contratto, il Locatore consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.4 - CANONE

A partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente locazione, il canone è determinato in € (Euro/00); tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto in rate mensili anticipate di € (Euro/00).

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario IBAN IT intestato a Comune di MOLFETTA- Servizio di Tesoreria.

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Ove il canone e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni dal termine convenuto, il Locatore avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi 90 (novanta) giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento .

Art.5 - USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'Impianto") e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

In uno alla sottoscrizione del presente contratto, le Parti sottoscrivono, a mero titolo esemplificativo, il progetto/disegno dell'impianto da installare, che viene contrassegnato con la lettera C; tale progetto/disegno non costituisce progetto esecutivo e impegna la Conduttrice alla mera conformità tipologica ed alla sommaria equivalenza dimensionale fra il progetto/disegno in esame e quanto verrà realizzato.

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Conduttrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Conduttrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

Il Locatore pertanto autorizza sin d'ora la Conduttrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra all'art. 2, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale al progetto/disegno di cui al punto 2 del presente contratto.

La Conduttrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità del Locatore di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Conduttrice che di altre Società fornitrice delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Conduttrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Locatore concede la facoltà ed autorizza la Conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla

normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

Il Locatore non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Conduttrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza il Locatore farà quanto in suo potere per collaborare con la Conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le Parti di concordare che il Locatore trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

Art.6 - IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Conduttrice solleva il Locatore da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

Art.7 - CONSEGNA E ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Conduttrice, dopo la ricezione da parte del Locatore della comunicazione di inizio di decorrenza del contratto, verrà immessa dal Locatore nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova, a partire dalla data indicata nella comunicazione in esame.

La Conduttrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto.

La Conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.

Il Locatore garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente, impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.

Il Locatore si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Conduttrice e i suoi aventi causa, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

Art.8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Locatore, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a

trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

Il Locatore autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali il Locatore la ha concessa in locazione.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art.9 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura del Locatore ed a spese suddivise al 50% come per legge.

Pertanto, in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione, la Conduttrice recupererà dall'importo del canone mensile la quota del 50% delle spese di registrazione a carico del locatore.

Art.10 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.11 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art.12 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

Il Locatore:

La Conduttrice: VODAFONE OMNITEL N.V., Via Campi Flegrei n° 34 – 80072 Pozzuoli (NA).

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

Art.13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali del Locatore saranno trattati dalla Conduttrice solo per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguitamento delle finalità sopra indicate, la Conduttrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del Locatore compiti di natura tecnica ed organizzativa;

- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle Parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Conduttrice anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Conduttrice.

I dati personali del Locatore potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Conduttrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Il Locatore autorizza espressamente la Conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente Art.13.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art.14 - RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la Parte che ne e' proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La Parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria; che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo in buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi:

1. in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge;
2. per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa;
3. nel caso cui la divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

In relazione ai punti 1. e 2., la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria.

Le Parti si impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i 2 (due) anni successivi dal termine del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Molfetta` li'

Il Locatore

La Conduitrice
VODAFONE OMNITEL N.V.

.....
p.p. Vodafone Omnitel N.V.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile il Locatore e la Conduitrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:

art.3 (Durata e Decorrenza), art. 4 (Canone), art.5 (Uso della porzione di immobile), art.6 (Impegni della Conduitrice), art. 7 (Consegna e accesso alla porzione di immobile) art.8 (Cessione del contratto), art. 12 (Elezione di domicilio), art. 13 (Trattamento dati personali), art. 14 (Riservatezza) .

Letto, confermato e sottoscritto.

Molfetta, li'

Il Locatore

La Conduitrice
VODAFONE OMNITEL N.V.

.....
p.p. Vodafone Omnitel N.V.

DOCUMENTI INTEGRATIVI:

- A)** Elaborati grafici.
- B)** Visura catastale ubicazione impianto